

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CITYLIFE S.P.A.

ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE SPECIALE G REATI AMBIENTALI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CityLife S.p.A. in data 29 marzo 2022

INDICE

1. Introduzione.....	3
2. Le fattispecie di reato in materia ambientale.....	3
2.1. I reati presupposto.....	3
3. Le attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01.....	13
4. Sistema dei controlli.....	14
4.1 Premessa.....	14
4.2 Principi di comportamento.....	14
4.3 Protocolli di controllo.....	14

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui CityLife S.p.A. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché a porre in essere, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra procedura e/o policy adottata dalla Società, così come analiticamente indicate nella Parte Generale, Capitolo 2, Paragrafo 2.4, che regolino in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Introduzione

Il D.Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 – recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” - ha introdotto nell'ambito del corpo normativo di cui al D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *undecies*, che prevede la punibilità delle società con riferimento alla commissione, nel loro interesse o vantaggio, dei c.d. reati ambientali.

2. Le fattispecie di Reato in materia ambientale

2.1 I reati presupposto

Di seguito si riporta il testo integrale degli articoli introdotti dalla normativa, sebbene la particolare tipologia di attività posta in essere da CityLife faccia ritenere che solo alcuni degli illeciti introdotti potrebbero essere astrattamente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società (con esclusivo riferimento – allo stato – a determinate fattispecie ricomprese nel D.Lgs. 156/2006 - Codice dell'Ambiente).

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è*

- punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non

ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro..

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione

del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 – Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art.3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452-quinquies c.p.

- 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452-sexies c.p.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
- 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Circostanze aggravanti - art. 452-octies c.p.

- 1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
- 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*
- 3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

3. Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal medesimo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività “sensibili” di CityLife di seguito indicate:

- **Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di scavo**
- **Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di costruzione**
- **Rinvenimento di contaminazione del suolo e del sottosuolo**
- **Inquinamento del suolo e del sottosuolo**
- **Inquinamento idrico**
- **Inquinamento atmosferico**

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia ambientale ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia ambientale.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree sensibili di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia ambientale.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si impegnano al rispetto della normativa ambientale applicabile all'attività della Società, con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 ed alle leggi ivi richiamate;
- nella individuazione dei soggetti cui affidare le attività connesse alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, si impegnano a garantire la sussistenza in capo ai medesimi di adeguati livelli di efficienza, correttezza ed affidabilità.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito declinati;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dal Capitolo 3, Paragrafo 3.4.4. della Parte Generale;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Nella sua qualità di committente CityLife assicura che, con specifico riferimento alla gestione degli aspetti di carattere ambientale in cantiere, venga garantita durante la realizzazione delle opere il più attento e puntiglioso rispetto di tutta la normativa di riferimento, fondata *in primis* sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione finalizzati alla tutela della popolazione, degli ecosistemi naturali e del patrimonio ambientale.

In merito a tali attività CityLife, tramite l'Unità Organizzativa Direzione Tecnica e la Direzione Lavori, supervisiona le attività di cantiere al fine di verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore delle previsioni normative in materia ambientale.

CityLife si è adoperata al fine di ottenere, nell'ambito della realizzazione delle 3 Torri (Hadid, Isozaki e Libeskind) di cui al proprio progetto, la certificazione denominata **Leadership in Energy and Environmental Design, (brevier LEED)**, che costituisce un sistema di certificazione degli edifici che ha come scopo la promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità.

Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici sostenibili anche sotto il profilo ambientale, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.

Tale certificazione è già stata conseguita in relazione alla Torre Isozaki (Allianz Tower), mentre la altre due Torri sono precertificate in ragione del fatto che è ancora in corso la loro esecuzione.

CityLife si impegna al rispetto degli standard e delle procedure LEED, ponendo in essere rigidi controlli affinché le imprese esecutrici osservino le medesime prescrizioni in relazione alla realizzazione delle opere sopra indicate.

Il sistema LEED, a cui si compie espresso richiamo, costituisce parte integrante della presente Parte Speciale, unitamente alle procedure ivi contenute e compatibili alla gestione delle attività sensibili di seguito regolamentate.

Responsabile dei processi

Amministratore Delegato

Responsabili Interni per le Attività Sensibili

Responsabile Unità Organizzativa Direzione Tecnica

Unità Organizzativa Direzione Tecnica

Direzione Lavori

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

1. Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di scavo

Premessa

Nel corso delle attività di scavo si può presentare la necessità di gestire dei materiali provenienti dalle medesime da qualificarsi quali rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 (breviter, anche Testo Unico Ambiente o TUA).

In particolare è possibile individuare le seguenti tipologie di rifiuto:

- materiali provenienti da attività di costruzione o demolizione (laterizi, intonaci, mattoni, muratura, calcestruzzi, ecc..);
- rifiuti interrati non individuati nelle precedenti fasi di studio dell'area ed inquadrabili ai sensi dell'art. 192 del TUA (deposito incontrollato);
- terre e rocce di scavo non rientranti nella definizione di sottoprodotto di cui all'art. 184bis e 186 del D.Lgs 152/2006 e DM 161/2012 e smi;
- manufatti contenenti amianto.

L'attività di gestione dei rifiuti è posta in essere mediante il più severo rispetto delle previsioni di legge (con specifico riferimento al D.Lgs. 152/06): in base ad esse i rifiuti possono essere conferiti presso discariche autorizzate o destinati al loro recupero presso impianti autorizzati. In entrambi i casi il rifiuto, prima del suo smaltimento, deve essere preventivamente analizzato e classificato con lo scopo di definirne il destino finale (discarica/impianto di recupero).

Nel caso specifico in esame, le terre e rocce provenienti dalle attività di scavo, a seconda delle procedure adottate e delle esigenze di cantiere, potranno essere gestite come:

- materia prima
- sottoprodotto
- rifiuto speciale (pericolosi e non pericolosi)

Nel caso in cui un rifiuto risulti recuperabile, per il suo riutilizzo dovranno essere rispettate puntualmente le disposizioni di legge, affinché:

- il rifiuto sia individuato in termini di provenienza, tipologia e caratteristiche;
- rispetti i limiti di concentrazione di sostanze inquinanti definiti dalla legge (prodotti non pericolosi);
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo, di recupero che lo producono;
- possieda dei requisiti tecnici e merceologici misurabili tenendo conto dei rischi per l'ambiente e la salute derivanti dall'uso delle materie e dei prodotti;
- abbia un riscontro economico verificabile.

Protocollo di controllo

In fase di affidamento a terzi dell'attività di scavo connesse alla realizzazione di opere appaltate da CityLife, la Società richiede contrattualmente all'appaltatore di seguire le prescrizioni del c.d. *Piano Scavi* e della c.d. *Specifica tecnica scavi e rinterri* allegata al singolo contratto.

In particolare è previsto che *“In caso di rinvenimento di materiali non conformi ai terreni naturali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, trovanti rocciosi, manufatti in cls o laterizi, verrà data comunicazione alla Direzione Lavori. Ai fini della loro gestione in qualità di rifiuti, l'appaltatore dovrà successivamente indicare alla Committente i poli di conferimento individuati e consegnare copia delle relative autorizzazioni nonché copia della dichiarazione di disponibilità al ritiro di detti rifiuti. Dovranno inoltre essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente e alla Direzione Lavori i nominativi dei trasportatori che si intende impiegare per il trasporto dei rifiuti, consegnare copia delle relative autorizzazioni e iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le necessarie classi e categorie. Infine, l'appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia della IV copia dei FIR attestanti l'avvenuto smaltimento ... con le relative analisi di caratterizzazione dei rifiuti a cui questi sono riferiti”*.

L'Appaltatore in particolare provvede alle seguenti attività:

- identificazione dei rifiuti, classificazione per il loro conferimento presso discarica e/o impianto di recupero, definizione dei codici CER;
- raccolta dei rifiuti in apposite aree di deposito temporanee dedicate e differenziate per tipologia di rifiuto in modo da privilegiare la attività di raccolta rifiuti finalizzate al recupero degli stessi (vedasi anche prescrizioni Protocollo LEED: Construction Waste Management Plan). Ogni singolo deposito temporaneo dovrà essere individuato con specifico cartello identificativo affisso sul singolo contenitore e che riporti almeno il codice del rifiuto depositato (CER) e la descrizione del rifiuto come da Catalogo CER;
- individuazione della modalità di recupero o smaltimento a scelta tra quella temporale (con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dal quantitativo in deposito) e quella volumetrica (al raggiungimento di 30 mc in ogni caso con cadenza non superiore ad un anno);
- individuazione degli impianti di trattamento, dei trasportatori e degli smaltitori di cui l'Appaltatore intende avvalersi al fine dello smaltimento o recupero di ciascuna tipologia di rifiuto con consegna alla Direzione Lavori e a CityLife dei seguenti documenti:
 - autorizzazioni richieste dalla normativa per l'attività di gestione rifiuti, in corso di validità (Iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti, Classificazione della discarica/recuperatore e codici rifiuti ammessi, elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, ecc.);
 - dichiarazioni di disponibilità di tali soggetti ad accettare la particolare tipologia di rifiuto (con indicazione delle quantità e del CER);
- caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti mediante opportune analisi al fine di garantire un adeguato controllo di conformità tra la classificazione del rifiuto effettuata e il flusso di smaltimento individuato;
- definizione delle modalità di pesatura, nonché della compilazione e conservazione dei documenti (quali formulari e registri di carico e scarico).

L'Appaltatore provvede a consegnare periodicamente alla Direzione Lavori la seguente documentazione:

- copia dei formulari rifiuti (1° foglio con pesata in partenza dal cantiere e 4° foglio completo di pesata in arrivo all'impianto di destinazione, debitamente timbrato e firmato dall'impianto ricevente);
- registro di carico/scarico del cantiere.

Qualora lo smaltimento dei rifiuti sia eseguito in impianti esteri, oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia dei TFS (Modello Transfrontaliero per l'esportazione dei rifiuti nei paesi UE) costituito dal modello 54/A (concesso a fronte di fideiussione per uno specifico lotto di rifiuti da smaltire) e dai modelli 54/B che accompagnano ogni viaggio;

- copia dello svincolo delle relative fideiussioni al termine del servizio.

Qualora sia necessario effettuare il passaggio del rifiuto da centri di smaltimento intermedi al fine di effettuare una attività di pre-trattamento per renderlo accettabile all'impianto di smaltimento finale, l'Appaltatore dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- copia dei formulari in partenza dal centro intermedio fino all'impianto di smaltimento finale, corredati dall'estratto del registro carico/scarico del centro intermedio per i carichi di interesse.

Qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o il regolamento EMAS, sarà valutato da Citylife se necessario procedere secondo il Protocollo sopra indicato o recepire quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Appaltatore.

Citylife, nella sua qualità di committente, anche mediante conferimento ad un consulente esterno, procede ad effettuare i seguenti controlli,

- verifica l'esecuzione delle attività secondo quanto previsto dal Piano Scavi;
- supporta la Direzione Lavori per quanto attinente la gestione degli scavi e verificare la correttezza delle azioni di controllo implementate dalla stessa Direzione Lavori;
- verifica il bilancio delle terre e relativi flussi derivanti dagli scavi edilizi.

Inoltre la Società, tramite la Direzione Lavori, effettua attività di controllo in merito alla gestione dei rifiuti con riferimento:

- alla identificazione e allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in cantiere
- al carico e trasporto dei rifiuti, compresa la verifica della corretta redazione dei documenti di accompagnamento previsti dalla normativa
- alla accolta e verifica documentale (formulario, registro carico/scarico, ecc.)

* * * *

Qualora nel corso delle attività di scavo vengano rinvenuti manufatti contenenti amianto, CityLife richiede che l'Appaltatore:

- dia immediata comunicazione alla Direzione Lavori ed al Committente del rinvenimento;
- interrompa i lavori in corso nell'area di ritrovamento;
- delimiti l'area di ritrovamento e posizioni opportuna segnaletica;
- predisponga il relativo Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008, che viene consegnato alla ASL competente territorialmente;
- una volta ottenuta l'autorizzazione dell'ASL, rimuova i manufatti contenenti amianto seguendo, scrupolosamente, le procedure riportate nel Piano di Lavoro autorizzato;
- al termine dei lavori rediga una relazione tecnica finale descrittiva dell'attività svolta degli esiti della stessa e dei rifiuti rimossi.

2. Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di costruzione

Premessa

Nel corso della realizzazione delle opere affidate a CityLife è necessario provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi, quali ferro, legno, polietilene, carta e cartone.

Inoltre anche molti materiali provenienti da attività di costruzione o demolizione (laterizi, intonaci, mattoni, muratura, calcestruzzi, ecc.) possono essere recuperati o riutilizzati in alternativa allo smaltimento in discarica.

Al fine del riutilizzo di un rifiuto è necessario che vengano rispettate puntualmente tutte le disposizioni di legge, affinché:

- il rifiuto sia individuato in termini di provenienza, tipologia e caratteristiche;

- rispetti i limiti di concentrazione di sostanze inquinanti definiti dalla legge (prodotti non pericolosi);
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo, di recupero che lo producono;
- possieda dei requisiti tecnici e merceologici misurabili tenendo conto dei rischi per l'ambiente e la salute derivanti dall'uso delle materie e dei prodotti;
- abbia un riscontro economico verificabile.

Le attività di trattamento e di recupero devono essere autorizzate dall'autorità competente.

Protocollo di controllo

In fase di affidamento dell'attività di costruzione viene richiesto contrattualmente all'Appaltatore di seguire le seguenti disposizioni in caso di gestione dei rifiuti:

- identificazione dei rifiuti, classificazione per il loro conferimento presso discarica e/o impianto di recupero, definizione dei codici CER;
 - raccolta dei rifiuti in apposite aree di deposito temporanee dedicate e differenziate per tipologia di rifiuto in modo da privilegiare la attività di raccolta rifiuti finalizzate al recupero degli stessi (vedasi anche prescrizioni Protocollo LEED: Construction Waste Management Plan). Ogni singolo deposito temporaneo dovrà essere individuato con specifico cartello identificativo affisso sul singolo contenitore e che riporti almeno il codice del rifiuto depositato (CER) e la descrizione del rifiuto come da Catalogo CER;
 - individuazione della modalità di recupero o smaltimento a scelta tra quella temporale (con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dal quantitativo in deposito) e quella volumetrica (al raggiungimento di 30 mc in ogni caso con cadenza non superiore ad un anno);
 - individuazione degli impianti di trattamento, dei trasportatori e degli smaltitori di cui l'Appaltatore intende avvalersi al fine dello smaltimento o recupero di ciascuna tipologia di rifiuto con consegna alla Direzione Lavori e a CityLife dei seguenti documenti:
 - autorizzazioni richieste dalla normativa per l'attività di gestione rifiuti, in corso di validità (Iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti, Classificazione della discarica/recuperatore e codici rifiuti ammessi, elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, ecc.);
 - dichiarazioni di disponibilità di tali soggetti ad accettare la particolare tipologia di rifiuto (con indicazione delle quantità e del CER);
- caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti mediante opportune analisi al fine di garantire un adeguato controllo di conformità tra la classificazione del rifiuto effettuata e il flusso di smaltimento individuato;
- definizione delle modalità di pesatura, nonché della compilazione e conservazione dei documenti (quali formulari e registri di carico e scarico).

L'Appaltatore provvede a consegnare periodicamente alla Direzione Lavori la seguente documentazione:

- copia dei formulari rifiuti (1° foglio con pesata in partenza dal cantiere e 4° foglio completo di pesata in arrivo all'impianto di destinazione, debitamente timbrato e firmato dall'impianto ricevente);
- registro di carico/scarico del cantiere.

Qualora lo smaltimento dei rifiuti sia eseguito in impianti esteri, oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia dei TFS (Modello Transfrontaliero per l'esportazione dei rifiuti nei paesi UE) costituito dal modello 54/A (concesso a fronte di fideiussione per uno specifico lotto di rifiuti da smaltire) e dai modelli 54/B che accompagnano ogni viaggio;
- copia dello svincolo delle relative fideiussioni al termine del servizio.

Qualora sia necessario effettuare il passaggio del rifiuto da centri di smaltimento intermedi al fine di effettuare una attività di pre-trattamento per renderlo accettabile all'impianto di smaltimento finale, l'Appaltatore dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- copia dei formulari in partenza dal centro intermedio fino all'impianto di smaltimento finale, corredati dall'estratto del registro carico/scarico del centro intermedio per i carichi di interesse.

Qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o il regolamento EMAS, sarà valutato da CityLife se necessario procedere secondo il Protocollo sopra indicato o recepire quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Appaltatore.

Attività di controllo di CityLife

Nella sua qualità di committente CityLife, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di un'opera, provvede ad affidare alla Direzione Lavori compiti di controllo in merito alla:

- identificazione e stoccaggio temporaneo rifiuti in cantiere;
- carico e trasporto dei rifiuti, compresa la verifica della corretta redazione dei documenti di accompagnamento previsti dalla normativa;
- raccolta e verifica documentale (formulario, registro carico/scarico, ecc.)

Qualora nel corso delle attività di costruzione sono prodotti rifiuti speciali pericolosi, Citylife e la Direzione Lavori verificano che il processo di gestione dei suddetti rifiuti da parte dell'Appaltatore sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Rinvenimento di potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo

Premessa

Gli adempimenti da adottarsi qualora si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o si accerti una contaminazione già in essere sono disciplinati dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Tale articolo definisce le modalità operative che il responsabile dell'inquinamento deve porre in essere, al momento dell'evento, al fine di contenere la situazione di inquinamento verificatasi e/o rinvenuta, i successivi accertamenti da eseguire e le comunicazioni da inviare agli Enti preposti. L'art. 242 bis D.Lgs. 152/06 prevede una "Procedura semplificata per le operazioni di bonifica" da attuarsi con specifiche modalità.

Con riferimento, in particolare, alle attività di scavo appaltate da CityLife, potrebbero profilarsi due possibili scenari:

- 1) il rinvenimento di una situazione pregressa che può aver generato una contaminazione delle matrici ambientali e non rilevata in fase di caratterizzazione dell'area (ad es. sacca di terreno con presenza di idrocarburi non rilevata in fase di caratterizzazione dell'area);
- 2) il verificarsi, durante le attività di scavo, di un evento potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali (ad es. rottura del serbatoio di un mezzo meccanico);

Al verificarsi di ognuno di questi eventi vengono adottate le procedure di seguito descritte.

1) Protocollo di Controllo – Rinvenimento di una situazione non prevista di potenziale contaminazione delle matrici ambientali

Nel caso in cui, durante le attività di scavo, sia rinvenuta una situazione tale da indicare una potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo (non individuata in fase di caratterizzazione preventiva dell'area) l'Appaltatore deve:

- avvertire, immediatamente, la Direzione Lavori e CityLife;
- interrompere i lavori in corso nell'area;
- delimitare l'area di ritrovamento e posizionare opportuna segnaletica;
- porre in essere le misure necessarie per la delimitazione dell'evento e l'eliminazione delle sostanze pericolose dal suolo;

- eseguire un'indagine preliminare sull'area, prevista al comma 2 dell'art. 242 del TUA, sui parametri oggetto dell'inquinamento per accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2) Protocollo di Controllo - Eventi potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali

In caso di incidente che sia potenzialmente in grado di contaminare l'area di lavoro, l'Appaltatore dovrà procedere, immediatamente, come segue:

- mettere in atto le misure necessarie per la delimitazione dell'evento e l'eliminazione delle sostanze pericolose dal suolo;
- avvertire, immediatamente, la Direzione Lavori e CityLife di quanto accaduto;
- eseguire l'indagine preliminare, prevista al comma 2 dell'art. 242 del TUA, sui parametri oggetto dell'inquinamento per accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

* * * *

Qualora nel corso delle attività di scavo si verifichi una situazione tale da indicare una potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo, CityLife provvede a fornire immediata comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del TUA, al Comune, alla provincia ed alla Regione, ai sensi della normativa richiamata.

Provvede, per il tramite dell'Appaltatore, ad effettuare un'indagine ambientale preliminare finalizzata ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sui parametri oggetto dell'inquinamento, secondo le indicazioni di legge.

4. Inquinamento del suolo e del sottosuolo

Premessa

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo e del sottosuolo in fase di esecuzione delle opere, sono previsti contrattualmente oneri in capo all'appaltatore in merito ai seguenti adempimenti:

- **Aree di stoccaggio materiali e di parcheggio macchine e attrezzature**

Per ogni tipologia di prodotto o materia prima di cui è previsto l'approvvigionamento, devono essere definite le modalità di realizzazione delle relative aree di stoccaggio e di come le stesse vengono gestite.

Qualora siano individuate aree di sosta per autoveicoli e/o mezzi di cantiere, le stesse devono essere definite e devono essere descritti i criteri esecutivi adottati per la loro realizzazione e gestione operativa.

- **Sostanze e preparati pericolosi**

Tutti i prodotti, i materiali, le sostanze o i preparati utilizzati nel corso delle lavorazioni devono essere sempre accompagnati dalle relative schede di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà produrre apposite procedure per la gestione e lo smaltimento di oli esausti, olio disarmante, batterie contenenti soluzioni acide e residui di lavorazione del calcestruzzo (lavaggio autobetoniere e autopompe).

Qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o il regolamento EMAS, Citylife valuta se procedere secondo le indicazioni sopra esposte o recepire quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Appaltatore.

CityLife, nell'ambito della propria attività di controllo, procede ad affidare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed alla Direzione Lavori oneri di controllo nelle zone di cantiere in merito ai seguenti punti

- Aree di stoccaggio e parcheggio
- Attivazione procedure per sostanze e preparati pericolosi
- Raccolta e verifica documentale (schede tecniche di prodotti, materiali e sostanze, autorizzazioni necessarie, ecc.)

Protocollo di Controllo

In caso di incidente che sia potenzialmente in grado di contaminare l'area di lavoro, l'Appaltatore dovrà procedere, immediatamente, come segue:

- mettere in atto le misure necessarie per la delimitazione dell'evento e l'eliminazione delle sostanze pericolose dal suolo;
- avvertire, immediatamente, la Direzione Lavori e Citylife di quanto accaduto;
- eseguire l'indagine preliminare, prevista al comma 2 dell'art. 242 del TUA, sui parametri oggetto dell'inquinamento per accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

* * * *

Qualora nel corso delle attività di realizzazione dell'opera si verifichi una situazione tale da indicare una potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo, Citylife provvede a fornire immediata comunicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del TUA, al comune, alla provincia ed alla regione di competenza, ai sensi della normativa richiamata.

Provvede, per il tramite dell'Appaltatore, ad effettuare un'indagine ambientale preliminare finalizzata ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sui parametri oggetto dell'inquinamento, secondo le indicazioni di legge

5. Inquinamento idrico

Premessa

Per scarico si intende *“qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.”* (art. 74, comma 1, lettera ff), D.Lgs. 152/2006).

Le disposizioni in tema di tutela delle acque dall'inquinamento impongono per gli scarichi di acque reflue una specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Per le acque di lavorazione, l'autorizzazione ha una validità di 4 anni e va rinnovata con richiesta espressa all'autorità competente almeno 1 anno prima della scadenza.

Le prescrizioni e gli adempimenti (es. controlli periodici della concentrazione di inquinanti) contenuti nelle autorizzazioni rilasciate debbono essere rigorosamente osservati.

Protocollo di Controllo

Al fine di evitare l'inquinamento idrico nel corso delle fasi di lavorazione l'Appaltatore è tenuto contrattualmente ad osservare le seguenti disposizioni:

- divieto di immissione di acque reflue nel suolo e sottosuolo
- comunicazione preventiva in caso di necessità di scaricare acque reflue in rete fognaria
- predisposizione di un progetto, completo di elaborato grafico, riportante le reti di raccolta e il ricettore individuato
- verifica delle disposizioni normative locali e richiesta di autorizzazione all'ente competente
- controllo, tramite laboratorio di analisi autorizzato, delle acque di scarico con le modalità e la periodicità previste negli atti autorizzativi.

Qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o il regolamento EMAS, CityLife valuterà l'opportunità di osservare le disposizioni sopra esposte o recepire quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Appaltatore.

Attività di controllo di Citylife

CityLife procede ad affidare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed alla Direzione Lavori oneri di controllo nelle zone di cantiere in merito ai seguenti punti

- Sorveglianza attività di pulizia
- Sorveglianza scarichi acque meteoriche

In caso di incidente si provvede all'attivazione immediata di un protocollo di urgenza per l'eliminazione della causa inquinante.

6. Inquinamento atmosferico

Premessa

Tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera sono disciplinati dalla parte V del D.Lgs. 152/2006, che definisce l'emissione come qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

Per inquinamento atmosferico si intende invece ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere, o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Tutte le attività che comportino emissioni in atmosfera devono essere autorizzate dall'autorità competente.

A titolo esemplificativo, nel corso delle lavorazioni appaltate da CityLife, possono essere presenti i seguenti tipi di impianti soggetti ad autorizzazione:

- impianti industriali per la produzione di conglomerato cementizio;
- impianti per la produzione di conglomerato bituminoso;
- postazioni di saldatura o verniciatura.

La relativa autorizzazione rilasciata stabilisce:

- per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

Non sono invece sottoposti ad autorizzazione:

- gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio o a biodiesel; gli impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Le autorizzazioni hanno una durata di 15 anni e la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Protocollo di Controllo

Al fine di evitare l'inquinamento atmosferico nel corso delle fasi di lavorazione l'Appaltatore è tenuto contrattualmente ad osservare le seguenti disposizioni:

- presentare autorizzazione, se prevista, per gli impianti presenti in cantiere
- verificare assenza di clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e idrofluorocarburi (HFC) negli impianti di refrigerazione e condizionamento.

Qualora l'Appaltatore sia in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o il regolamento EMAS, CityLife valuta l'opportunità di osservare le disposizioni sopra esposte o recepire quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Appaltatore.

Attività di controllo di Citylife

CityLife procede, per il tramite del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e della Direzione Lavori, ad effettuare controlli nelle zone di cantiere in merito ai seguenti punti

- sorveglianza attività di emissione in atmosfera
- verifica della documentazione e delle schede tecniche dei materiali

In caso di incidente CityLife provvede all'attivazione immediata di un protocollo di urgenza per l'eliminazione della causa inquinante.

* * * *

Tracciabilità: tutte le fasi del processo sono opportunamente archiviate agli atti presso gli uffici della Unità Organizzativa di competenza.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare la gestione delle attività sensibili sopra indicate deve prevedere la seguente separazione dei compiti:

- *autorizzative:* a cura dell'Amministratore Delegato
- *esecutive:* a cura dei seguenti soggetti: Direzione Lavori e Unità Organizzativa Direzione Tecnica
- *di controllo:* a cura del Responsabile Unità Organizzativa Direzione Tecnica

Procure e deleghe: il protocollo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di CityLife, con particolare riferimento al Capitolo 11 "Collettività e tutela dell'ambiente" e nel documento Politica ambientale del Gruppo Generali.